



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEI RIFUTI URBANI

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2010
- Modificato con decreto del Commissario n. 58 del 05/05/2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31/08/2011

PARTE GENERALE

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Assunzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio
- Art. 5 - Frequenza e orario del servizio
- Art. 6 - Doveri del personale
- Art. 7 - Tipologia della raccolta
- Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate
- Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi
- Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private
- Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata
- Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali
- Art. 13 Rifiuti abbandonati
- Art. 14 Pulizia dei mercati
- Art. 15 Manifestazioni pubbliche
- Art. 16 Rifiuti speciali
- Art. 17 Controlli e vigilanza
- Art. 18 Onerosità del servizio
- Art. 19 Norma di rinvio
- Art. 20 Norme di attuazione

TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

- Articolo 21 – Criteri di assimilazione
- Articolo 22 Esclusione
- Articolo 23 – Assimilazione per qualità e quantità
- Articolo 24 - Norme comuni

TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

- Art. 25 Sistema di raccolta
- Art. 26 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta
- Art. 27 Centri di raccolta
- Art. 27 bis Servizi sostitutivi di raccolta

TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 28 Disciplina del compostaggio domestico

TITOLO V - SANZIONI

- Art. 29 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
- Art. 30 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 31 Pubblicità del Regolamento e degli atti
- Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Assunzione del servizio

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali il Comune di Nimis effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o spiagge lacuali;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3 - Gestione del servizio

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- commisurazione del prezzo del servizio ai rifiuti prodotti

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di “Gestore” si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del comma precedente .

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.

Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5 - Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

Art. 6 - Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 7 - Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;

- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

Il gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- modulare lo strumento tariffario in funzione dei servizi resi all'utenza;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitoli le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.

La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore.

Art. 13 Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 14 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 15 Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni sul territorio comunale è vietato l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale non biodegradabile.

Art. 16 Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Art. 17 Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 18 Onerosità del servizio

Nelle more della piena applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche e integrazioni continua ad applicarsi la “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche, come da vigente regolamento comunale.

I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tassa rimangono a carico del Comune.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani* ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

Art. 20 Norme di attuazione

Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con apposita deliberazione giunta.

TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI Articolo 21 – Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 195 comma 1 lettera e) del citato decreto.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - 5.1. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati

come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.2. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;

5.3. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 22 - Esclusione

1. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

2. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- i rifiuti derivanti da attività agricole primarie;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e materiali da cava;
- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili), salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2005 e successivi decreti attuativi;
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
- I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.
- I rifiuti provenienti da quartieri fieristici di rilevanza regionale

Articolo 23 – Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
-----	---------------------	---------	------------------------

15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	50 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	15 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	20 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti	recupero	15 t/a
15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	50 t/a

20 Rifiuti urbani

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01	carta e cartone	recupero	50 t/a
20 01 02	Vetro	recupero	1 t/a
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (<i>cd. "Organico umido"</i>)	recupero	50 t/a
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	0,5 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37	recupero	50 t/a
20 01 39	Plastica	recupero	10 t/a
20 01 40	Metallo	recupero	50 t/a

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi

20 02 01	rifiuti biodegradabili (<i>cd. "Verde"</i>)	recupero	25 t/a
----------	---	----------	--------

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (<i>cd. "Secco residuo"</i>)	smaltimento	12 t/a per le utenze economiche 25 t/a per le comunità (caserme – case di riposo –etc)
20 03 07	rifiuti ingombranti	smaltimento	5 t/a

Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme Tecniche di attuazione al presente regolamento.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a

titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno e paglia;
 - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Articolo 24 - Norme comuni

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni

in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 25 Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Nimis si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più centri di raccolta comunali denominati "ecopiazze".
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti.
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 26 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

Con decorrenza 01.11.2008 è istituito presso il Comune di Nimis il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti.

- vetro imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica + lattine;
- frazione organica umida;
- rifiuto secco residuo.

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti per la raccolta del rifiuto secco residuo. Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Nelle frazioni e località montane ove non sussistono idonee condizioni tecnico economiche per l'adozione del modello il Comune, d'intesa con il Gestore, potrà adottare una diversa modalità di raccolta mediante contenitori stradali pluriutenza alle seguenti condizioni:

- sia garantita la raccolta differenziata di tutte le frazioni previste dal presente articolo;
- siano adottati sistemi per limitare il conferimento del rifiuto secco residuo.

Le modalità di raccolta adottate per le frazioni e località montane sono definite nell'Allegato Tecnico.

Le utenze condominiali possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte.

Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Art. 27 Centri di raccolta comunali

I centri di raccolta comunali, comunemente denominati “ecopiazze” sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

I Centri di Raccolta comunali sono autorizzati dal Comune nel rispetto delle norme tecniche e gestionali stabilite dal D.M. 8 aprile 2008.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all’art. 1 comma 2; lo stesso provvede a registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.

Presso il Centro di Raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile.

Il Centro di Raccolta è destinata principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

L'accesso al Centro di Raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo di più utenti nei limiti di un effettivo e concreto controllo.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.

E' sempre ammesso il conferimento delle seguenti frazioni oggetto di raccolta differenziata porta a porta: Carta a cartone, Imballaggi in plastica + Lattine e Vetro.

Il conferimento della frazione “organico umido” è consentito solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell’utente.

Il conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta è ammesso nei limiti della capienza delle dotazioni di raccolta (contenitori o spazi) individuate per ciascuna categoria di rifiuto.

Art. 27 bis Servizi Sostitutivi di Raccolta

In caso di chiusura e/o sospensione temporanea dei Centri di Raccolta comunale di cui all’art. 183 lettera cc) del D. Lgs. 152/2006 è istituito un servizio sostitutivo di raccolta delle principali categorie di rifiuto urbano non oggetto di servizio di raccolta stradale.

Il Servizio sostitutivo prevede il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze comunali presso un punto di raccolta attrezzato con mezzo mobile autorizzato al trasporto di rifiuti ed il successivo conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di destinazione.

Il Comune di Nimis, d’intesa con il Gestore, individua il/i sito/i idoneo/i alla sosta del mezzo adibito alla raccolta, definisce il calendario delle raccolte e provvede a darne comunicazione all’utenza.

Il servizio di raccolta sostitutivo dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il servizio è riservato alle utenze domestiche e non domestiche limitatamente ai rifiuti assimilati.

2. Le operazioni di conferimento e movimentazione devono avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi forma di dispersione in aria, acqua e suolo e senza causare l'insorgenza di odori.

3. Il luogo del conferimento dovrà risultare pavimentato al fine di evitare qualsiasi contatto, anche accidentale con il suolo sottostante.

4. Al momento del conferimento i rifiuti pericolosi o liquidi devono essere suddivisi per tipologia e raggruppati all'interno di contenitori idonei per la raccolta ed il trasporto nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano la gestione delle sostanze pericolose in essi contenute.

5. Al momento del conferimento dei rifiuti non pericolosi devono essere trasferiti all'interno di cassoni scarrabili adibiti al trasporto senza alcun deposito al suolo.

6. Per rifiuti pericolosi o liquidi, qualora il sito individuato non risulti dotato di copertura, le operazioni di raccolta vanno sospese in caso di precipitazioni meteoriche onde impedire ogni possibile contatto tra i rifiuti e l'acqua piovana.

7. I rifiuti non compatibili con i servizi attivi nella specifica giornata di raccolta vanno respinti.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 28 Disciplina del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato tecnico al presente Regolamento.

Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.

TITOLO V SANZIONI

Art. 29 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 150,00 a € 620,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00.- a € 155,00.-**.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 30 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente alla Ecopiazzola Comunale, **da € 50,00 a € 155,00** se non pericolosi e non ingombranti – **da € 70,00 a € 300,00** se pericolosi o ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), **da € 20,00 a € 60,00**;
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso le ecopiazzole, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), **da € 20,00 a € 60,00**;
- d) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da € 50,00 a € 155,00**;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, **da € 20,00 a € 60,00**;
cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, **da €30,00 a €155,00**;
- f) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: **da € 40,00 a € 155,00** se non pericolosi e **da €150,00 a € 600,00** nel caso di rifiuti pericolosi;
- g) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, **da € 20,00 a € 60,00**;
- h) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, **da € 40,00 a € 155,00**;
- i) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, **da € 40,00 a € 155,00**;
 - l) mancato rispetto del divieto di utilizzo di stoviglie a perdere non biodegradabili nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da €100,00 a €600,00**;
 - m) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, **da €50,00 a €155,00**;
 - n) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, **da € 20,00 a € 60,00**.

- o) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, **da € 40,00 a € 155,00;**
- p) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati **da € 50,00 a € 155,00;**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Pubblicità del Regolamento e degli atti

A norma dello statuto comunale copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato. Il vigente regolamento di gestione dei rifiuti è abrogato.

Norme Tecniche

Indice

TITOLO I - SERVIZI

Art. 1 - Assunzione del servizio

TITOLO II - RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 2 - Raccolta porta a porta servizio ordinario

Art. 3 - Raccolta porta a porta - servizi supplementari

Art. 4 - Raccolta porta a porta - servizi straordinari

TITOLO III - GESTIONE E FRUIZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Art. 5 - Caratteristiche del Centro di Raccolta

Art. 6 - Personale di custodia

Art. 7 - Conferimento

Art. 8 - Obblighi e divieti

Art. 9 - Servizi di raccolta attivi presso i Centri di Raccolta

Art. 10 - Centri di Raccolta in esercizio

TITOLO IV - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 11 - Pile e farmaci

Art. 12 - Spazzamento stradale

Art. 13 - Cestini stradali

Art. 14 - Rifiuti abbandonati

Art. 15 - Rifiuti dei mercati

TITOLO V - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 16 - Definizione

Art. 17 - Metodologie di compostaggio

Art. 18 - Rifiuti compostabili

Art. 19 - Modalità di compostaggio

TITOLO VI - RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 20 - Disciplina di settore

Art. 21 - Gestione rifiuti cimiteriali

Art. 1 Assunzione del servizio

Presso il comune di **Nimis** sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani ed assimilati:

Rifiuti differenziati destinati a recupero

- imballaggi in vetro e vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- lattine e barattolame;
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- frazione organica umida;
- rifiuti legnosi;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- oli e grassi vegetali esausti;
- plastiche;
- batterie ed accumulatori al piombo;
- cartucce toner esaurite;
- pneumatici;

B) Rifiuti differenziati destinati a smaltimento

- rifiuti ingombranti;
- pile esauste;
- farmaci scaduti;
- scarti di vernici e relativi imballaggi primari;
- imballaggi contaminati da sostanze pericolose;

C) Rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento

- rifiuto secco residuo (inclusi i rifiuti depositati nei cestini stradali);
- rifiuto da spazzamento stradale.

TITOLO II

RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 2 – Raccolta porta a porta - servizio ordinario

2.1 Rifiuti oggetto di raccolta

IMBALLAGGI IN VETRO E VETRO

Rifiuti ammessi

Bottiglie, vasetti e altri contenitori in vetro

Lastre di vetro rotte in piccole parti (indicativamente nella misura massima di una lastra per ciascun conferimento).

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta del vetro è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

oggetti in ceramica (tazzine, piatti, brocche, etc);

lampade di qualsiasi tipo (a incandescenza, a basso consumo, tubi fluorescenti etc);

bombolette spray;

lattine e barattoli in metallo;

oggetti con evidenti residui del contenuto;

vetri speciali.

Ulteriori prescrizioni

E' vietato utilizzare sacchetti di plastica.

CARTA E CARTONE

Rifiuti ammessi

Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.) imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone.

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta della carta è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

plastica;

imballaggi in polistirolo;

carta sporca o contaminata;

legno;

carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi per l'edilizia.

Ulteriori prescrizioni:

Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, etc.)

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE

Rifiuti ammessi

Imballaggi in plastica di tipo domestico privi di evidenti residui del contenuto come di seguito specificato:

IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI

- bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi, latte, ecc.;
- flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, ecc.;
- confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
- contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, frutta, verdura, ecc.);
- buste, sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, ecc.);
- vaschette porta uova;
- vaschette per alimenti, carne e pesce, gelati;
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
- reti per frutta e verdura;
- film e pellicole;
- barattoli per alimenti in polvere;
- contenitori vari per alimenti per animali;
- coperchi;
- cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari.

IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

6. flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (capacità massima 5 lt.);
7. barattoli per confezionamento di prodotti (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide);
8. blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria,...);
9. scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte);
10. sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per alimenti per animali, etc);
11. film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide;
12. vasi monouso per vivaismo;
13. gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso;
14. reggette per legature pacchi;

IMBALLAGGI METALLICI

Lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata volume massimo 5 lt. privi di evidenti residui del contenuto; tappi e coperchi in metallo; vaschette di alluminio, fogli di alluminio.

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta degli imballaggi in plastica è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- articoli casalinghi come secchi, vaschette, scolapaste, ciotole, complementi d'arredo, ecc.
- giocattoli
- custodie per CD, musicassette, videocassette
- piatti, bicchieri e posate di plastica
- tubi e canne per irrigazione
- materiali per edilizia ed impiantistica quali tubi, pozzetti, ecc.
- barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, ecc.
- grucce appendiabiti
- borse, zainetti, sporte
- posacenere, portamatite
- bidoni e cestini portarifiuti
- cartellette, portadocumenti, ecc.

- componentistica ed accessori auto
- imballaggi con evidenti residui di contenuto (sostanze pericolose, non pericolose o putrescibili)
- vasi e sottovasi
- cavi elettrici
- copertoni e camere d'aria
- taniche per combustibili
- sacchi per materiali da costruzione: calce, malte, cementi, colle, etc.
- qualsiasi manufatto non in plastica
- rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- bombolette spray per prodotti chimici
- barattoli di vernice
- prodotti chimici etichettati T/F/etc.
- latte per olio motore

Ulteriori prescrizioni:

- i contenitori per prodotti alimentari devono essere sciacquati al fine di rimuovere eventuali residui e limitare la formazione di odori.
- Gli imballaggi in plastica provenienti dalle utenze economiche (cd. "traccianti") costituiti da film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide; vasi monouso per vivaismo; reggette per legature pacchi sono ammessi nella misura massima complessiva di 20 Kg per ciascun conferimento.
- Gli imballaggi in polistirolo espanso provenienti dalle utenze economiche (gusci, barre, chips) sono ammessi nella misura complessiva di 5 Kg per ciascun conferimento.

RIFIUTO ORGANICO UMIDO

Rifiuti ammessi

Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, ceneri di legno spente, fiori recisi, gusci di frutta secca, altri rifiuti biodegradabili.

Rifiuti non ammessi

Nei contenitori adibiti alla raccolta dell'organico è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo
 sacchetti di plastica;
 qualsiasi sostanza non biodegradabile

Ulteriori prescrizioni

E' vietato utilizzare sacchetti di plastica.

RIFIUTO SECCO RESIDUO

Rifiuti ammessi

- b) rifiuti non riciclabili e non pericolosi di piccole dimensioni quali, a titolo di esempio:
- c) piatti, bicchieri ed altre stoviglie monouso di plastica o carta plastificata;
- d) pannolini, pannoloni e assorbenti igienici;
- e) mozziconi di sigaretta;
- f) cocci di ceramica;
- g) spazzole, spazzolini da denti, spugne e rasoi;
- h) oggetti e tubi di gomma;
- i) imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto;

- j) cosmetici e tubetti di dentifricio;
- k) lampadine, accendini, penne e altri oggetti di cancelleria;
- l) stracci, collant, scarpe, e tessuti;
- m) lettiere di animali domestici;
- n) grucce appendiabiti;
- o) borse e zainetti;
- p) rifiuti assimilati non differenziati di cui all'art. 23 del presente Regolamento - Parte Generale

Rifiuti non ammessi:

- rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata;
- rifiuti di grandi dimensioni
- rifiuti pericolosi
- rifiuti speciali non assimilati
- spoglie animali
- residui di macellazione

Ulteriori prescrizioni

materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un contenitore di plastica, etc.).

2.2 Contenitori in dotazione

A ciascuna utenza vengono messi a disposizione idonei contenitori per la raccolta come di seguito specificato:

UTENZE DOMESTICHE

	<i>UTENZE DOMESTICHE SINGOLE</i>	<i>UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE</i>
<i>Organico umido</i>	Cestino da sottolavello 7 lt. Sacchetti biodegradabili Bidoncino marrone 25 lt.	Cestino da sottolavello 7 lt. Sacchetti biodegradabili Bidone carrellato marrone 240 lt.
<i>Carta e cartone</i>	Bidoncino giallo da 50 lt.	Bidone carrellato 240 lt. Cassonetto 750/1100 lt.
<i>Vetro</i>	Bidoncino verde 35 lt.	Bidone carrellato 240 lt.
<i>Imballaggi in plastica + lattine</i>	Sacchetti azzurri trasparenti	
<i>Secco residuo</i>	Sacchetti gialli trasparenti	Cassonetti 750/1.100 lt.

UTENZE NON DOMESTICHE

	<i>PICCOLE PRODUZIONI</i>	<i>GRANDI PRODUZIONI</i>
<i>Organico umido</i>	Bidoncino marrone 25 lt.	Bidone carrellato marrone

	PICCOLE PRODUZIONI	GRANDI PRODUZIONI
		240 lt.
Carta e cartone	Bidoncino giallo da 50 lt.	Bidone carrellato 240 lt. Cassonetto 750/1100 lt.
Vetro	Bidoncino verde 35 lt.	Bidone carrellato 240 lt.
Imballaggi in plastica + lattine	Sacchetti azzurri trasparenti	Sacchetti azzurri trasparenti (eccezionalmente cassonetto 1.000 lt)
Secco residuo	Sacchetti rossi trasparenti	Cassonetti 750/1.100 lt.

2.3 Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione o in mancanza degli stessi il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità:

Carta e cartone: sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fibra naturale.

Imballaggi in plastica + lattine: sacchi di plastica trasparenti; possono essere conferite sfuse le cassette di plastica per ortofruttili e simili.

Vetro: secchio o bacinella da porre a fianco del contenitore assegnato.

Organico umido: secchio o bacinella coperti da porre a fianco del contenitore assegnato.

Il peso del singolo collo non dovrà superare i 20 chilogrammi. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

2.4 Modalità di conferimento

I contenitori devono essere posizionati a cura dell'utente e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta, lungo i marciapiedi o sul margine delle strade in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale. A raccolta avvenuta i contenitori non a perdere devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della proprietà.

I contenitori devono essere collocati nel rispetto dei seguenti orari:

	Utenze domestiche	Utenze economiche
Organico umido	Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno che precede la raccolta	Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno che precede la raccolta
Carta e cartone	A partire dalle ore 20.00 della sera prima fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	A partire dalle ore 17.00 della sera prima fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta
Vetro	A partire dalle ore 20.00 della sera prima fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	A partire dalle ore 17.00 della sera prima fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta
Imballaggi in plastica +	A partire dalle ore 20.00 della	A partire dalle ore 17.00 della

	Utenze domestiche	Utenze economiche
<i>lattine</i>	sera prima fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	sera prima fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta
<i>Secco residuo</i>	Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno che precede la raccolta	Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno che precede la raccolta

Limitatamente alle utenze economiche se il giorno che precede la raccolta non è lavorativo si fa riferimento all'ultimo giorno lavorativo utile.

Per la raccolta del rifiuto organico umido va esposto il solo bidoncino marrone: è vietato esporre per la raccolta il cestino e/o il sacchetto di mater-bi.

2.5 Lavaggio contenitori

I contenitori devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori è a carico degli utenti.

La pulizia va effettuata con cura utilizzando detergenti e disinfettanti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utente stesso e degli addetti alla raccolta senza danneggiare il contenitore.

Su richiesta del Comune il Gestore potrà attivare un apposito servizio di lavaggio di una o più tipologie di contenitori a richiesta degli utenti. I relativi oneri economici sono posti a carico del Comune richiedente.

2.6 Orari frequenze e giornate di raccolta

Il servizio di raccolta porta a porta presso il Comune di Nimis si effettua nelle seguenti giornate e con i seguenti orari e frequenze:

	FREQUENZA	GIORNATE	INIZIO RACCOLTA
<i>Organico umido</i>	Bisettimanale		dalle ore 2.00
<i>Carta e cartone</i>	Quindicinale		dalle ore 6.00
<i>Vetro</i>	Quindicinale (settimanale per bar/ristoranti/etc.)		dalle ore 6.00
<i>Imballaggi in plastica + lattine</i>	Quindicinale		dalle ore 6.00
<i>Secco residuo</i>	Settimanale		dalle ore 2.00

Il calendario di raccolta, compresi gli eventuali recuperi di giornate festive, è definito e predisposto dal Gestore e trasmesso a tutti gli utenti prima dell'inizio di ciascun anno solare.

2.7 Modalità di raccolta nelle frazioni e località montane

Sono escluse dal sistema di raccolta porta a porta integrale come indicato nei precedenti paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, e 2.6 le seguenti frazioni e località del territorio comunale: Chialminis, Monteprato, Nongruella, Pecolle di Sopra, Pecolle di Sotto, Tamar, Vigant.

Presso tali località la raccolta avviene mediante contenitori stradali pluriutenza come di seguito indicato:

	CONTENITORE	FREQUENZA	NOTE
Organico umido	Bidone carrellato da 240 lt. con serratura	settimanale /bisettimanale dal 15/6 al 15/9	In dotazione: cestino da sottolavello 7 lt.; sacchetti biodegradabili
Carta e cartone	Cassonetto stradale 1100/1700 lt.	quindicinale	
Vetro	Bidone carrellato da 240 lt.	quindicinale	
Imballaggi in plastica + lattine	Cassonetto stradale 1100 lt.	quindicinale	
Secco residuo	Cassonetto stradale 1100 lt. con serratura elettronica	settimanale	prevista la registrazione dei conferimenti

Il contenitore per la raccolta del Secco residuo sarà munito di un apposito sistema di apertura con chiave elettronica allo scopo di consentirne l'utilizzo solo agli utenti della località interessata.

Per ciascun conferimento è consentita l'introduzione di un volume massimo di rifiuti pari a 15 Litri. I dati relativi ai conferimenti vengono registrati automaticamente dal dispositivo e scaricati periodicamente a cura del Gestore che provvede a trasmetterli al Comune per impedire il conferimento in piazzola.

Art. 3 – Raccolta porta a porta - servizi supplementari

I servizi di raccolta porta a porta supplementari sono attivati su richiesta dell'utenza previa verifica tecnico economica da parte del Gestore.

I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (contenitori assegnati, orari, giornate e frequenze definitive) sono definiti dal Gestore sulla base del seguente schema descrittivo:

Rifiuti oggetto di servizi supplementari	UTENZE NON DOMESTICHE <i>Contenitori</i>	UTENZE DOMESTICHE <i>contenitori</i>	FREQUENZA
Cartone	Sfuso – cassonetto 1.100 lt. - benna 6/7 mc – container scarrabile	n.d.	settimanale
Imballaggi in plastica industriali	Sfuso – cassonetto 1.100 lt. - benna 6/7 mc	n.d.	quindicinale
Cassette di legno	Sfuso – cassonetto 1.100 lt. - benna 6/7 mc	n.d.	quindicinale/ settimanale
Passaggio supplementare Secco residuo	Cassonetto 750/1.100 lt	Sacchetto dedicato	settimanale

Rifiuti oggetto di servizi supplementari	<i>UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>UTENZE DOMESTICHE</i>	<i>FREQUENZA</i>
	<i>Contenitori</i>	<i>contenitori</i>	
<i>(pannolini e simili)</i>			

Art. 4 – Raccolta porta a porta - servizi straordinari

I servizi di raccolta porta a porta straordinari sono attivati su richiesta dell'utenza previa verifica tecnico economica da parte del Gestore.

I servizi di raccolta porta a porta straordinari sono attivati su richiesta del Comune previa verifica tecnico economica da parte del Gestore.

I relativi oneri economici sono posti a carico del Comune richiedente.

I servizi previsti e le relative modalità di raccolta sono definiti dal Gestore sulla base del seguente schema descrittivo:

Rifiuti oggetto di servizi straordinari	<i>UTENZE NON DOMESTICHE</i> <i>(tipo di servizio)</i>	<i>UTENZE DOMESTICHE</i> <i>(tipo di servizio)</i>	<i>MODALITA'</i>
<i>Rifiuto vegetale di giardini e parchi</i>	Servizio di prelievo domiciliare	Servizio di prelievo domiciliare	A calendario o a chiamata
<i>Lavaggio contenitori</i>	Lavaggio contenitori di capacità a 240 lt.	Lavaggio contenitori condominiali	A calendario
<i>Rifiuti ingombranti</i>	Servizio di prelievo domiciliare	Servizio di prelievo domiciliare	A calendario o a chiamata
<i>Rifiuti sanitari provenienti da automedicazioni</i>	n.d.	Servizio di raccolta domiciliare e fornitura di appositi contenitori a perdere	A calendario
<i>Residui di macellazione</i>	n.d.	Servizio di raccolta domiciliare	A chiamata
<i>Spoglie animali</i>	n.d.	Servizio di raccolta domiciliare	A chiamata

TITOLO III

GESTIONE E FRUIZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Art. 5 Caratteristiche del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta è strutturato in maniera tale da garantire idonee condizioni di sicurezza in fase di conferimento e di prelievo dei rifiuti. In particolare deve:

essere recintata lungo il suo perimetro;

essere accessibile al pubblico solo in presenza di personale di custodia ed in orari prestabiliti;

consentire il conferimento, negli opportuni spazi o contenitori, di materiali divisi per flussi omogenei;

evitare rischi per l'ambiente e la salute.

Le caratteristiche e le modalità di gestione del Centro di Raccolta sono disciplinate dal D.M. 8 aprile 2008 e regolate dall'apposita autorizzazione comunale.

Art. 6 Personale di custodia

Al personale incaricato della custodia del Centro di Raccolta spettano i seguenti compiti:

- g) garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli negli orari stabiliti;
- h) controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti;
- i) registrare i conferimenti effettuati da ciascuna utenza nel rispetto delle modalità stabilite dall'autorizzazione comunale;
- j) accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti presso il Centro di Raccolta;
- k) indirizzare correttamente l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- l) coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento;
- m) provvedere alla pulizia della struttura;
- n) invitare gli utenti non titolati a conferire o che intendono conferire materiali non conformi ad allontanarsi dal Centro di Raccolta segnalando immediatamente alla polizia comunale e/o al Gestore eventuali comportamenti scorretti da parte dell'utenza;
- o) mantenere pulita e decorosa ciascuna struttura.

Art. 7 Conferimento

Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e/o nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di custodia.

Art. 8 Obblighi e divieti

Nel Centro di Raccolta non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli riportati nell'elenco di cui all'articolo 9.

E' severamente vietato sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area del Centro di Raccolta oltre al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti.

Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico effettuate dalle ditte autorizzate devono di norma svolgersi al di fuori dell'orario di apertura della piazzola al pubblico.

E' severamente vietato alle persone non autorizzate introdursi all'interno delle benne e dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti.

E' severamente vietata, alle persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il Centro di Raccolta.

Ferme restando le disposizioni di legge, in caso di abbandono di rifiuti nell'area esterna al Centro di Raccolta, gli addetti alla custodia provvedono a segnalare l'accaduto ai competenti servizi comunali e/o al Gestore ed a fornire ogni informazione utile all'identificazione del responsabile dell'abbandono. Nel caso non sia possibile identificare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, il personale di custodia, su indicazione del Gestore, provvede alla rimozione del materiale abbandonato ed al corretto conferimento dello stesso.

L'utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad una adeguata pulizia dell'area interessata.

L'utente che effettui, all'interno del Centro di Raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel Centro di Raccolta.

Art. 9 Servizi di raccolta attivi presso i Centri di Raccolta

ROTTAMI METALLICI

Rifiuti ammessi

tubi, reti, utensili, lamiere, termosifoni, pentole, fusti, etc.

Rifiuti non ammessi

carcasse di autoveicoli; imballaggi contaminati da sostanze pericolose; piombo; bombole del gas, estintori.

RIFIUTI INGOMBRANTI

Rifiuti ammessi

sedie, materassi, poltrone, mobili, tende parasole, attrezzi ginnici, giochi da giardino, teli da copertura, lampadari, etc.

Rifiuti non ammessi

elettrodomestici, rifiuti recuperabili, rifiuti contaminati da sostanze pericolose, rifiuti putrescibili, rifiuto misto di piccole dimensioni.

RAEE Rifiuti da apparecchiature ed elettroniche

Rifiuti ammessi:

Frigoriferi e congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, computer, monitor e televisori.

Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica di cui al D.Lgs. 151/2005

Rifiuti non ammessi

Apparecchiature di tipo professionale quali banchi frigo, lavastoviglie e lavatrici di comunità, etc.

Ulteriori prescrizioni

Le apparecchiature vanno suddivise sulla base dei cinque raggruppamenti stabiliti dalla normativa di settore:

R1 FREDDO E CLIMA
R2 ALTRI GRANDI BIANCHI
R3 TV E MONITOR
R4 PICCOLI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE IT
R5 CORPI ILLUMINANTI

PLASTICHE DURE (polietilene e polipropilene)

Rifiuti ammessi

Sedie e tavoli da giardino, cassette rigide, tubo corrugato per edilizia, vasi e sottovasi, secchi per idropittura, fusti e taniche, secchi, bacinelle, cestini di uso domestica.

Rifiuti non ammessi

Tubo corrugato per impianti elettrici, giocattoli, canalette per impianti elettrici, tubi e altri manufatti in PVC, lastre in plexiglass e policarbonato, recinzioni da cantiere, tapparelle e griglie, imballaggi in plastica (tranne cassette per frutta e verdura).

Ulteriori prescrizioni

I materiali devono risultare privi di evidenti residui

UMIDO (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2)

CARTA E CARTONE (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2)

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2)

BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO

Rifiuti ammessi: batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.

Ulteriori prescrizioni: è ammesso un quantitativo massimo di due batterie all'anno per ciascun utente.

PNEUMATICI DI AUTOVETTURE AD USO PRIVATO

Rifiuti ammessi: pneumatici derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.

Ulteriori prescrizioni: è ammesso un quantitativo massimo di quattro pneumatici nell'anno per autovettura.

RIFIUTI LEGNOSI

Rifiuti ammessi

legno naturale, impregnato, trattato, verniciato: mobili ed altri manufatti in legno e vimini, mobili e pannelli in legno truciolato, compensato, impiallacciato, tamburato, etc., imballaggi in legno (bancali, cassette della frutta, etc.), tavole e travi, infissi in legno, tronchi e ceppaie.

Rifiuti non ammessi

legno impregnato con creosoto, traversine ferroviarie, pali telefonici.

Ulteriori prescrizioni

eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento.

OLI E GRASSI VEGETALI

Rifiuti ammessi

oli e grassi vegetali per uso alimentare esausti, di esclusiva provenienza domestica e allo stato liquido.

Rifiuti non ammessi:

oli minerali, solventi, emulsioni, grassi allo stato solido, etc.

PITTURE E VERNICI DI SCARTO

Rifiuti ammessi

rifiuti contenenti pitture e vernici di scarto e relativi imballaggi primari.

Ulteriori prescrizioni

Solo rifiuti di provenienza domestica.

IMBALLAGGI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Rifiuti ammessi: taniche, barattoli, sacchetti e altri contenitori contaminati da sostanze pericolose, privi di evidenti residui di esclusiva provenienza domestica.

INERTI

Ulteriori prescrizioni

è ammesso un quantitativo di 50 litri per 3 volte l'anno.

Art. 10 Centri di Raccolta in esercizio

Presso il Comune di **Nimis** sono operative i seguenti Centri di Raccolta:

Località: Nimis Capoluogo

Indirizzo: Via Merano

ORARIO INVERNALE

Orari di apertura:

Martedì 14.00-17.00

Sabato 08.00-13.00

ORARIO ESTIVO

Martedì 15.00-18.00

Sabato 08.00-13.00

Servizi di raccolta e dotazioni

TIPO DI RIFIUTO	MODALITA' DI RACCOLTA	NOTE
CARTA E CARTONE		
IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE		
INGOMBRANTI		
ORGANICO UMIDO		
PLASTICA DURA		
ROTTAMI METALLICI		
RAEE R1		
RAEE R2		
RAEE R3		
RAEE R4		
RAEE R5		

VETRO/IMBALLAGGI IN VETRO		
BATTERIE AL PIOMBO		

Art. 10 bis Servizio Sostitutivo di Raccolta

Con decorrenza immediata è istituito il servizio sostitutivo di raccolta per le seguenti tipologie di rifiuto:

RIFIUTI NON PERICOLOSO:

p) CER 2003 03 RIFIUTI INGOMBRANTI

RIFIUTI PERICOLOSI:

q) CER 20.0133* BATTERIE AL PIOMBO

r) CER 20 02 23* e 20 01 35* RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

TITOLO IV GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 11 Pile, farmaci e cartucce toner esaurite

La raccolta di pile scariche e farmaci scaduti di provenienza domestica avviene mediante appositi contenitori collocati lungo le pubbliche vie o presso utenze correlate (farmacie, ambulatori, ferramenta, supermercati, etc.)

Gli appositi contenitori per le pile possono essere altresì collocati presso uffici pubblici, scuole, ed istituti.

Art. 12 Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento stradale delle vie pubbliche principali viene effettuato sulla base delle necessità di pulizia riscontrate nel corso dell'anno e, di norma, in orario diurno.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti da spazzamento stradale ad idoneo impianto di smaltimento avviene a cura del Comune con propri mezzi e personale.

Art. 13 Cestini stradali

All'interno dei cestini stradali ubicati in aree pubbliche possono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni (es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, mozziconi di sigaretta, ecc.).

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini sono raccolti contestualmente al secco residuo ed avviati a smaltimento.

I cestini vengono svuotati a cura del Comune o del Gestore con frequenza idonea ad assicurare il corretto funzionamento del servizio.

Art. 14 Rifiuti abbandonati

I rifiuti rinvenuti in stato di abbandono di cui all'articolo 13 della parte generale del presente Regolamento per i quali il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione vengono raccolti a cura del Comune con proprio personale o per il tramite del Gestore. Qualora gli stessi rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile l'avvio al recupero.

Le batterie al piombo rinvenute in stato di abbandono saranno raccolte all'interno di appositi contenitori omologati ai sensi delle disposizioni vigenti e quindi avviate al recupero tramite impresa convenzionata con il consorzio Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti Piombosi (COBAT).

La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti cemento amianto o altre sostanze pericolose o non assimilabili dovrà avvenire tramite ditta specializzata nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 15 Rifiuti dei mercati

I rifiuti dei mercati, suddivisi per tipologia, devono essere depositati nei pressi dell'area occupata da ciascun concessionario/occupante di posti di vendita nel mercato.

I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (orari, raccolte differenziate, modalità di conferimento) sono definiti dal Gestore che potrà attivare una o più delle seguenti raccolte differenziate: carta e cartone – imballaggi in plastica – cassette di legno - frazione organica umida.

Il Comune, tramite il Gestore provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati.

TITOLO V COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 16 Definizione

Per *compostaggio domestico* si intende una tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione aerobica delle sostanze organiche solide finalizzato all'ottenimento di prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente, quale concime, nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio, a livello hobbistico.

Il processo è condotto dall'utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute.

Art. 17 Metodologie di compostaggio

Presso il Comune di **Nimis** è consentito il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:

1. Secondo le regole del regolamento.
2. Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo abbia le seguenti caratteristiche indicative:
 - larghezza massima della base: metri 2;
 - altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;

- lunghezza minima a regime: metri 2;
- sezione triangolare o trapezoidale.

3. Compostaggio in compostiera, laddove la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
- deve essere posizionata all'aperto ed a contatto con il suolo nudo;
- deve disporre di aperture che consentano l'aerazione del materiale;
- deve essere munita di copertura o coperchio;
- deve consentire le operazioni di rivoltamento.

È altresì consentito il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani trattati in concimaie autorizzate.

Art. 18 Rifiuti compostabili

Sono compostabili le seguenti sostanze:

- b) rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- c) ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
- d) cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
- e) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- f) escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- g) cenere di legna.

È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere non biodegradabili per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile.

Art. 19 Modalità di compostaggio

Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:

- j) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile;
- k) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
- l) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- m) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- n) deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
- o) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
- p) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- q) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.

TITOLO VI
RIFIUTI CIMITERIALI
E RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 20 Disciplina di settore

I rifiuti cimiteriali e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Art. 21 Gestione rifiuti cimiteriali

Resta in facoltà del Comune designare un luogo all'interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall'art.12 comma 2° del D.P.R. succitato. Al trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento si provvederà tramite un servizio di trasporto, debitamente autorizzato.

Per le parti metalliche dei rifiuti descritti al primo capoverso che non presentino contaminazione di materiale organico derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli artt. 12 comma 5 e 13 comma 2 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 la raccolta separata e il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.

I rifiuti prodotti presso la struttura cimiteriale e compatibili con le caratteristiche del rifiuto indifferenziato CER 200301 quali fiori secchi, lumini, cellophane, vasi e simili sono conferiti in appositi contenitori mantenuti all'interno della struttura cimiteriale e posizionati a cura del Comune o del soggetto da questi incaricato in area accessibile ai mezzi di raccolta nel rispetto degli orari e dei calendari fissati per il rifiuto secco residuo.